

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 142-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BERTHET)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1968

Comunicato alla Presidenza il 31 marzo 1969

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni
alle truppe di passaggio o in precaria residenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame è inteso a rivalutare la misura dei compensi per gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

Come tutti sanno, in occasione di spostamenti di reparti militari (in particolar modo nella stagione invernale) per lo svolgimento di esercitazioni e manovre, i militari hanno necessità di avvalersi — per il pernottamento — di alloggi o, comunque, di locali civili.

L'obbligo del reperimento degli alloggi incombe sui Comuni nel cui territorio si manifestano le suddette esigenze dell'Amministrazione militare. Tale sistema è in vigore da lungo tempo e non avrebbe dato luogo ad inconvenienti, se non fosse stato per la misura dei compensi previsti per legge, al fine di risarcire i Comuni stessi degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento del compito sopra ricordato.

L'entità giornaliera di tali compensi, in base al disposto della legge 25 maggio 1954, n. 329, varia da lire 500 per gli ufficiali generali (ai quali spetta un alloggio composto di due camere mobiliate), a lire 100 per i marescialli (per i quali è prevista una camera ogni due), fino a lire 12 e a lire 4 per i militari (nel caso che usufruiscano, rispettivamente, di alloggio con letto e lume, o di un locale vuoto).

L'esiguità manifesta di tali compensi (anche se rapportata all'indubbio minor costo degli alloggi nei piccoli centri di provincia, nei quali, nella grande maggioranza dei casi, si verificano le necessità anzidette) comporta indubbiamente difficoltà di ordine pratico per il normale svolgimento dell'attività, soprattutto addestrativa, delle nostre Forze armate, in occasione dei ricordati spostamenti e manovre, per la tendenza, da parte delle Amministrazioni comunali e dei privati, a

cercare di sottrarsi all'obbligo della prestazione di alloggi.

Per porre un certo rimedio al suddetto inconveniente, il Governo ha presentato il disegno di legge in esame, che opera una rivalutazione della misura dei compensi pari al 100 per 100 per gli ufficiali, al 75 per cento per i locali adibiti ad uffici, magazzini, eccetera, e ad un livello ancora più congruo per gli alloggi dei sottufficiali e della truppa, stante il ricordato, bassissimo importo attuale.

A tal fine provvede l'articolo 1 del disegno di legge.

Con l'articolo 2 è prevista la facoltà, per il Governo, di variare — per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge — le nuove tariffe stabilite con il presente provvedimento, in riferimento ad una variazione dell'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, non inferiore, peraltro, al venti per cento.

L'articolo 4 precisa in 30 milioni annui la maggiore spesa prevista ed indica la fonte della copertura finanziaria.

La Commissione difesa ha espresso avviso unanimemente favorevole all'accoglimento del disegno di legge, richiamando, peraltro, al tempo stesso l'attenzione del Governo su di una duplice esigenza. In primo luogo, che le Forze armate si avvalgano della facoltà loro concessa di occupare alloggi privati solo in casi di effettiva necessità, al fine di alleviare gli eventuali disagi ed i danni che possono derivarne alle popolazioni. Inoltre, che, per il futuro, la misura dei compensi per gli alloggi forniti alle truppe sia portata ad un livello tale da corrispondere effettivamente alle prestazioni richieste alle Amministrazioni comunali ed ai privati.

A conclusione, la Commissione difesa invita il Senato a voler approvare il presente disegno di legge.

BERTHET, *relatore*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comu-

ni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	L. 1.000
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 600
Ufficiali inferiori	una camera	» 400
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli	una camera ogni due	» 300
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	» 100
<i>Truppa:</i>		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	» 50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra fornitura	» 15
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla	» 80
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 7

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fat-

to fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.